



OGGETTO: Circolare 46.2020

Seregno, 21 dicembre 2020

OPERAZIONI DI VENDITA DOPO LA BREXIT

Salvo diversi accordi dell'ultimo minuto, il 1.01.2021 termina il periodo di transizione con l'Unione Europea e il Regno Unito che gestirà il confine esterno come nazione sovrana. Ciò significa che cambierà radicalmente il regime doganale e l'Iva applicabile alle operazioni tra Ue e Uk, qualificando i relativi movimenti come operazioni esportazione, fuori dal sistema Iva intraunionale.

Il primo e sicuro adempimento che le imprese dovranno effettuare è la presentazione di **una dichiarazione doganale** per la presentazione della quale occorre peraltro la nomina di un rappresentante ad hoc, se l'impresa non è attrezzata autonomamente.

Le merci unionali che devono lasciare il territorio Ue, per divenire extra Ue, devono essere vincolate al regime doganale dell'esportazione, da formalizzare su formulario DAU secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina unionale.

Cambia poi il **regime Iva**, mutando il quadro dell'imposta che, restando nell'alveo della non imponibilità, si sposta dalle vendite intra Ue ex articolo 41 del DI 331/93 alle cessioni all'esportazione ex articolo 8 del Dpr 633/72, che richiede l'intervento dell'ufficio doganale per avere la prova dell'uscita della merce dal territorio dell'Ue. Cambiano di conseguenza anche le modalità di contabilizzazione delle operazioni.

Occorre poi prestare attenzione alla scelta degli **Incoterms** e delle protezioni contrattuali per gli operatori che effettuano scambi con il Regno Unito. In questo scenario dovrà essere posta particolare attenzione all'analisi dei termini di resa che dovrà essere verificato e concordato tra compratore e venditore.

Tranne il caso di transito internazionale il flusso di base è il seguente. La merce caricata in Italia viene vincolata per l'export con una dichiarazione che scorterà la merce fino alla dogana di uscita, che potrà essere l'Eurotunnel del Canale della Manica o il porto di carico sui ferry che trasbordano i mezzi. Il documento di accompagnamento di esportazione diventerà una Dau di esportazione vero e proprio e l'operazione (MRN) sarà appurata. In Uk avranno inizio le pratiche di importazione, che di base cureranno i clienti ma, in caso di diversi accordi commerciali, di trasferimenti o in caso di ipotesi con introduzione obbligata da parte del venditore, come spesso avviene per l'e-commerce, potranno essere eseguite dai venditori unionali, a tal fine identificati nel Regno Unito.

Per concedere all'industria tempo extra per prendere le disposizioni necessarie, il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre i nuovi controlli alle frontiere in tre fasi (gennaio, aprile e luglio 2021), fino al 1.07.2021 in modo da poter stipulare i necessari accordi. Sarà necessario possedere un numero EORI per l'effettuazione delle operazioni doganali.

FASE 1 GENNAIO 2021

Il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un codice EORI, da indicare nella casella 2 del DAU.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In primo luogo, l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione di pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione). Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale dell'UE.

I beni saranno non imponibili art. 8 ai fini Iva perché sono spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione. Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

FASE 2 APRILE 2021

I commercianti di tutti i prodotti di origine animale (POAO - products of animal origin), quali, per esempio, carne, miele, latte o uova e tutte le piante e prodotti vegetali regolamentati, dovranno presentare la pre-notifica e la documentazione sanitaria pertinente. Ogni controllo fisico continuerà a essere effettuato al punto di destinazione fino a luglio 2021

FASE 3 LUGLIO 2021

Saranno richieste dichiarazioni Safety and Security complete, mentre per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (SPS), questi devono arrivare a un punto di ingresso stabilito con un BCP (Border Control Post) appropriato, con aumento dei controlli fisici e del prelievo di campioni. Controlli SPS per animali, piante e loro prodotti si svolgeranno presso un BCP inglese. Il GVMS (Goods Vehicle Movement Service) sarà attivo per tutte le importazioni, esportazioni e movimenti di transito nelle località di frontiera che hanno scelto per introdurlo.

IL CODICE EORI

EORI ("Economic Operator Registration and Identification") è il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici.

Le imprese e le persone che intendono operare con Paesi extra-UE devono utilizzare il numero EORI come numero di identificazione in tutte le procedure doganali quando scambiano informazioni con le amministrazioni doganali. E' composto da 2 parti: (i) il codice del Paese dello Stato membro di rilascio; (ii) seguito da un codice o un numero unico nello Stato membro. (Per i soggetti titolari di partita Iva attiva, il codice EORI corrisponde a "IT" seguito dalla partita Iva).

Qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione necessita, ai fini doganali, di un numero EORI. Anche gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono aver bisogno di un EORI, ad esempio per presentare una dichiarazione in dogana nel territorio doganale dell'Unione. Le persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero richiedere l'assegnazione del numero EORI alle autorità doganali del Paese dell'UE in cui sono stabilite; le persone non stabilite nel territorio doganale della Comunità dovrebbero chiedere l'assegnazione del numero EORI alle autorità doganali del Paese UE competente per il luogo in cui presentano per la prima volta una dichiarazione o richiedono una decisione.

In base al Regolamento (CE) n. 312 del 16.04.2009 ogni Stato membro attribuisce un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) ai soggetti stabiliti sul proprio territorio e ai soggetti dei Paesi Terzi che, per la prima volta, effettuano nel territorio UE un'operazione rilevante ai fini doganali. L'attribuzione del codice è avvenuta in modo automatico (al 30.06.2009) per tutti i soggetti nazionali che, a vario titolo (in qualità



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale - caselle 2, 8, 14, 50 del DAU), hanno effettuato operazioni doganali in Italia.

Ai soggetti non titolari di partita Iva attiva e diversi da persona fisica è attribuito un codice EORI corrispondente al codice "IT" seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale. Alle persone fisiche che hanno agito in qualità di dichiarante/rappresentante o di obbligato principale (caselle 14 o 50 del D.A.U.) è attribuito un codice EORI corrispondente al codice "IT", seguito dai primi 15 caratteri del codice fiscale (cioè senza l'ultimo carattere).

La richiesta di attribuzione dovrà essere presentata, pertanto, solo nei casi seguenti: (i) operatori non stabiliti nell'UE che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario; (ii) operatori italiani che necessitano dell'attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia.

Tutti i numeri EORI possono essere controllati nel database online EORI

[https:// ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en)

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino